

Comune di Matera
Via A. Moro
Cap. 75100 Matera



Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

GBS SpA
General Broker Service
Direzione Generale
00153 Roma - Via Angelo Bargoni, n. 8
Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 58334546 pbx
E-mail: gbs@gbsspa.it

Definizioni comuni

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker:	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
Contraente:	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta alla Società.
Retribuzione:	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionato, effettivamente ricevono a compenso delle loro spettanze.
Rischio:	La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
Sinistro:	Il verificarsi di un evento che impegna la Società al pagamento della prestazione convenuta.
Società:	L'Impresa assicuratrice.
Appaltatore/ Subappaltatore:	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente polizza si intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore: <ul style="list-style-type: none">- il prestatore di un contratto d'opera come definito all'art. 2222 c.c.;- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie

	prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Committente:	Il soggetto che affida a Terzi lo studio e/o realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Danni materiali:	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse: <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso l'Ente Contraente; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente; c) i corsisti, i borsisti, i tirocinanti e gli stagisti; d) collaboratori e lavoratori a contratto, soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di inserimento sociale, lavoratori temporanei, lavoratori occasionali e le persone che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro"

Data / /

La Società

Il Contraente

PREMESSA - DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.8 – Durata della contratto e le previsioni di cui all'art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze

aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da inviarsi a mezzo di lettera Raccomandata A.R.. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta tra le Parti.

La Società si impegna a richiesta del Contraente, a prorogare il contratto di assicurazione fino ad un massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni della presente polizza.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischio relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 Codice civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla General Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 1.13 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà assorbita dalla Società nella componente di costo, altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato;
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D.Lgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia RCT/RCO

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 1.18 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione alla attività svolta.

La garanzia è operante anche per:

- i fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile;
- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 delle Legge 12 giugno 1984, n. 222 e dall'INAIL".

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.e.i., nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.e.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.e.i. per l'attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente; nell'uno e nell'altro caso, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti degli stessi;
- per la Responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi tutti del D.lgs.196/2003.

Art. 2.2 – Limiti di indennizzo

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi

- Euro 5.000.000.= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di:
- Euro 5.000.000.= per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di:
- Euro 5.000.000.= per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

R.C.O. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

- Euro 5.000.000.= per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, ma con il limite di:
- Euro 1.500.000.= per prestatore di lavoro.

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 2.3 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro di cui al punto B dell'art. 2.1, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- qualora subiscano il danno non in occasione di lavoro e/o servizio;
- in caso di danni a cose di loro proprietà.

Si conferma pertanto che, a titolo esemplificativo, sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario, il Vice Segretario, il Direttore Generale (escluso i rappresentanti legali dell'Ente);
- gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, Sindaci e Dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori e i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgono attività per conto dell'Assicurato;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- i rappresentanti dell'Ente, quando essi sono utenti dei servizi dello stesso Ente contraente.

Art. 2.4 - Rischi inclusi nell'assicurazione

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

a) Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc..

b) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

c) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

d) Danni ai Veicoli in Sosta

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti o di terzi trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

e) Rimozione veicoli in divieto di sosta

Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati a veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

L'efficacia della garanzia sarà subordinata alla presenza di regolare verbale delle Pubbliche Autorità competenti e non riguarderà in ogni caso veicoli incidentati.

La garanzia sarà operante anche per i danni arrecati ai predetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. Oltre a quanto già previsto saranno altresì esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso.

La garanzia è operante con il massimo di Euro 50.000,00= per anno assicurativo.

f) RC attività varie

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati e relativi contenuto ed impianti, compresa la proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e stadi;
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, mercati (compreso boario e coperto), macelli, bagni pubblici, piscine pubbliche, impianti sportivi e ricreativi – sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili e di palloni presso-statici;
- dall'esercizio di scuole di qualsiasi grado, corsi di istruzione professionali e artigianali, doposcuola, colonie estive e invernali, centri ricreativi estivi e invernali, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, (ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti), centri di assistenza/servizi

per portatori di handicap, affidi familiari, ivi compresi i danni provocati dai minori fra loro, a Terzi e alle famiglie affidatarie. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio – anche se non dipendenti – di sorveglianza e custodia dei bambini durante le attività ricreative;

- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dai servizi di esazione tributi, Polizia locale, servizi di vigilanza e sorveglianza anche svolti a cavallo con guardie armate e cani, di ausiliari del traffico, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
dalla proprietà, gestione e manutenzione di alberi, piante e giardini, aiuole e parchi pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso, inclusi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di alberi, le attività agricole, botaniche e florovivaistiche; sono altresì compresi i relativi impianti e giochi per bambini non azionati a motore;
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- dalla proprietà di strade, piazze, ponti, aree pubbliche e territorio in genere, fossi e canali, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via;
- dalla proprietà, uso e manutenzione di acquedotti, rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche, impianti e reti di distribuzione, tra cui in particolare impianti di pubblica illuminazione, impianti interni ed esterni dei singoli edifici di proprietà o in locazione, attrezzature, aree attrezzate e civico cimitero;
- dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- dal servizio di nettezza urbana compreso raccolta, carico e scarico dei rifiuti in genere, uso di cassonetti, campane e contenitori vari, nonché gestione di discariche, attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- dall'esercizio di farmacie, infermerie e pronto soccorso, ambulatori e laboratori medici al servizio dell'Ente;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- da proprietà ed uso di cavalli, cani, gestione di canili, servizio di accalappiacani, compresi altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;
- dall'esistenza nel territorio comunale di animali randagi;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;
- organizzazione, gestione e partecipazioni a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose, mostre, fiere, gite, convegni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands. la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi

titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.

- l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.
- l'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, per fatti commessi o subiti da ditte appaltatrici o altri Enti, ai quali siano stati dati in gestione/appalto servizi di pubblica utilità.

g) Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i..

h) Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

i) Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende i danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, vigilanza e pubblica sicurezza.

j) Parcheggi e autorimesse

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli in genere di terzi, dipendenti, Amministratori:

- a) in sua consegna / custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti, compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro;
- b) parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

La garanzia è operante con il massimo di Euro 50.000,00= per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto e da mancato uso ed i danni alle cose contenute nei veicoli.

k) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

l) Danni a condutture ed impianti sotterranei

Danni da cedimento/assestamento o franamento del terreno

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni dovuti:

- a. alle condutture e agli impianti sotterranei;
- b. a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- c. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

m) Lavori di scavo e reinterro

Limitatamente ai lavori di scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 60 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempre che tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

n) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

o) Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenuto.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

p) Danni alle cose di terzi

La responsabilità per danni causati alle cose sulle quali si eseguono lavori e danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito della esecuzione dei lavori stessi.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

q) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

r) Inquinamento accidentale

Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.8.

s) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale indicato in polizza per sinistro R.C.O. rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a Euro 1.500.000.= per anno assicurativo con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

Ad integrazione di quanto previsto al settore RCO, la garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/ controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

t) Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione della responsabilità civile del personale del Contraente cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive integrazioni e/o modifiche, nonché per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche gli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

u) Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, ivi compresi gli Amministratori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti, borsisti, personale inserito per socializzazione (portatori di handicap), tirocinanti, lavoratori in affitto (ex D.L. 496/07 – DCPM 9.10.88) collaboratori e dipendenti distaccati di altri Enti o Istituzioni, persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- a) alle persone considerati "Terzi" (escluso il Contraente stesso) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- b) agli altri "prestatori di lavoro" limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O., tutto ciò entro i limiti del massimale in polizza convenuto per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.

v) Responsabilità civile personale degli Amministratori e del Segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

w) Gestione servizi socio assistenziali

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Ente per la gestione degli affidamenti dei minori, compresa la R.C. dei minori in affidamento e la R.C. delle famiglie affidatarie.

x) Gruppo Volontari e Volontari Protezione Civile

L'assicurazione si intende estesa alle suddette associazioni delle quali l'Ente si avvale nell'ambito delle attività e delle competenze attribuite "ope legis"; la garanzia è inoltre

valida per la responsabilità civile riconducibile all'Ente per i danni subiti e procurati dalle persone facenti parte delle suddette associazioni. Qualora le attività e i servizi sopra elencati, compresi quelli non espressamente richiamati ma che istituzionalmente competono all'Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

Art. 2.5 – Buona fede INAIL

si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge, non determinate da dolo.

Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato. Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 2.6 – Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 2.7 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione **RCT** non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.4 (Rischi inclusi nell'assicurazione) sub n).
- e. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- f. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - b. consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - c. uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate.
- g. di qualsiasi natura derivanti da errato, mancato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto o apparecchiatura elettrica o elettronica in ordine alla gestione delle date (c.d. "rischio 2000");

L'assicurazione **RCT/RCO** non comprende i danni:

- h. da detenzione o impiego di esplosivi nonché da bonifica, disinnescamento e brillamento di ordigni bellici;
- i. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- j. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- k. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- l. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- m. derivanti da amianto, dall'asbesto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- n. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (BSE);
- o. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- p. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- q. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- r. sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 2.8 – Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzie	Limite di risarcimento	Scoperto
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danni a condutture e impianti sotterranei ▪ Danni a cose da cedimento/assestamento o franamento del terreno ▪ Danni da interruzione attività 	<p>€ 500.000.=.</p> <p>per anno e per sinistro</p>	<p>10% con il minimo di € 500</p> <p>10% con il minimo di € 500</p> <p>10% con il minimo di € 250</p>
Lavori di scavo e reinterro	<p>€ 150.000.=.</p> <p>per anno e per sinistro</p>	
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	<p>€ 50.000.=.</p> <p>per anno</p>	10% con il minimo di € 500
Danni da incendio	<p>€ 300.000.=.</p> <p>per sinistro e per anno</p>	10%
Danni alle cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori	<p>€ 300.000.=.</p> <p>per anno e per sinistro</p>	10%
Danni a cose di terzi in consegna e custodia	<p>€ 100.000.=.</p> <p>per anno e per sinistro</p>	10%
Danni da inquinamento accidentale	<p>€ 500.000.=.</p> <p>Per anno e per sinistro</p>	10% con il minimo di € 2.500 e un massimo di € 10.000 per sinistro

Art. 2.9 – Gestione sinistri e recupero franchigie – Franchigia (punto 5 dell’Allegato Prospetto d’offerta)

La copertura assicurativa è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 1.500,00.= (punto 5 dell’Allegato Prospetto) per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, fatti salvi i maggiori importi determinati dall’applicazione degli scoperti in percentuale di cui alla tabella dell’Art. 2.8.

In conseguenza di quanto sopra, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze e al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell’importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.

Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società. Per i sinistri verificatisi sulle aree pubbliche e notificati al Contraente con atto giudiziario, la Società, fermo restando quanto previsto all’art. 3.1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro – si impegna a notificare al Contraente le pratiche di sinistro per le quali intende proporre, prima della data di citazione in giudizio, un’offerta di risarcimento al danneggiato e la quantificazione dei relativi importi; pertanto nessun sinistro potrà essere così pagato dalla Società senza il parere favorevole del Settore competente della Contraente.

Il suddetto parere favorevole o l’eventuale diniego al pagamento dovranno essere inviati dal Contraente alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di notifica della pratica; in mancanza di riscontro da parte della Contraente entro detti 60 giorni il benestare al pagamento si intenderà dalla Società come rilasciato e pervenuto.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società si obbliga a fornire al Contraente, dopo ogni semestre e in ogni caso entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ente e/o del Broker, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno (RCT e RCO) e breve descrizione del danno;
- controparte;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", e "chiuso senza seguito" e "respinto");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- le motivazioni scritte per i sinistri respinti o senza seguito.

Il mancato rispetto da parte della Società anche di uno solo degli obblighi sopraindicati comporta inadempienza contrattuale.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate o in date successive alla scadenza del 30.06.2014.

Art. 3.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Quanto sopra trova applicazione solo per le vertenze di importo superiore alla franchigia prevista dal precedente art. 2.9 – Gestione sinistri e recupero franchigie – Franchigia.

Data / /

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data / /

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 – Durata del contratto;

Art. 1.10 – Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 – Clausola Broker.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(*da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica*)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO C.F. P. IVA: 80002870774	Comune di Matera Via A. Moro Cap. 75100 Matera
2	DURATA CONTRATTUALE	Anni 1 dalle ore 24.00 del 30/06/2013 alle ore 24.00 del 30/06/2014

3	RISCHIO ASSICURATO	
3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	
3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	

4	MASSIMALI ASSICURATI	
4.1	RCT	Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose e/o animali
4.2	RCO	Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 1.500.000,00= per persona

5	Art. 2.9 – FRANCHIGIA FRONTALE	
5.1	Euro 1.500,00.= per sinistro;	

6	OFFERTA RCT/RCO	
6.1	Premio annuo lordo complessivo (IN CIFRE – Base per l'aggiudicazione dell'appalto) Euro	
6.2	Premio annuo lordo complessivo (IN LETTERE – Base per l'aggiudicazione dell'appalto) Euro	

7	ACCETTAZIONE	
----------	---------------------	--

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8	AUTORIZZAZIONE	
----------	-----------------------	--

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----------	---

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data / /

La Società

Il Contraente
